



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara Presidente
dr. Antonino Di Pisa Consigliere
dr. Angelo Piraino Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 906 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio

DA

FODERÀ MICHELE (C.F. FDRMHL50S24E974L), nato a Marsala (TP) in data 24/11/1950, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Di Blasi e dall'avv. Giuseppe Palazzolo ed elettivamente domiciliato in Palermo, p.zza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio del primo difensore

attore

CONTRO

FODERÀ ANTONINO (C.F. FDRNNN54S20E974N), nato a Marsala in data 20/11/1954, e **FODERÀ PIETRO** (C.F. FDRPTR82H09E974O), nato a Marsala in data 09/06/1982, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Palmigiano e dall'avv. Licia Tavormina ed elettivamente domiciliati in Palermo, via R. Wagner n. 9, presso lo studio del primo difensore;

FODERÀ CATERINA (C.F. FDRCRN78M54E974P), nata a Marsala in data 14/08/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lioni ed elettivamente domiciliata in Palermo, p.zza V. E. Orlando n. 6, presso lo studio del medesimo difensore

convenuti

NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO

il loro arbitrato pronunciato dagli arbitri prof. Luca Nivarra, avv. Federico Russo e prof. Corrado Vergara in data 31/7/2014, così come modificato dall'ordinanza del 7/10/2014

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte attrice:

«Rigettata ogni contraria istanza difesa ed eccezione, in riforma del lodo impugnato:

1. Accogliere per la forma la presente impugnazione e preliminarmente sospendere gli effetti immediatamente esecutivi del lodo, in considerazione dei vizi di cui risulta affetto, stante che dalla sua esecuzione l'appellante subirebbe un danno grave ed irreparabile, trattandosi del pagamento di spese del giudizio per € 35.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese al 15%, troppo onerose per i suoi modesti redditi di pensionato.

2. Ritenere e dichiarare l'invalidità/nullità del lodo per lesione del contraddittorio, del diritto di difesa, nonché per grave carenza di motivazione riguardo la giustificazione delle conclusioni cui è pervenuta travisando, con ultra-petizione, il contenuto dell'art. 3 del patto parasociale, rilevando ai sensi dell'art. 1366 c.c. che il valore della cessione delle quote doveva avvenire a prezzo di mercato e non al valore nominale.

3. Ritenere e dichiarare le imperfezioni del lodo quali ipotesi di error in procedendo, con riguardo alla dinamica e ai difetti dell'istruttoria, e di error in iudicando, siccome volti a contaminare il provvedimento finale assunto.

4. In conseguenza dichiarare nullo il lodo qui impugnato, con ogni Stato dizione di legge per i motivi di cui in narrativa.

Nel merito giudicare secondo le richieste che seguono:

5. Ritenere e dichiarare valido ed efficace tra gli stipulanti il patto parasociale qui allegato, così come ha deliberato il Collegio sul punto relativo alla sua validità, riconoscendo il diritto dell'istante ad accedere alla clausola penale contenuta al suo art. 3, che in caso di inadempimento da parte dei parasoci obbligati alla sua integrale esecuzione prevede il versamento in favore del paciscente istante:

- del controvalore delle quote non cedute;*
 - di una somma a titolo di penale pari ad euro 1 milione;*
- fatta salva la prova del maggior danno.*

6. In conseguenza di ciò, accertato l'inadempimento dei parasoci agli obblighi assunti col patto parasociale, interpretando l'art. 3 del patto parasociale ai sensi dell'art. 1362 c.c., condannarli al pagamento in solido tra di loro, a favore dell'appellante della somma di € 1.000.000,00 a titolo di penale, così come convenzionalmente pattuito all'art. 3 del patto parasociale, oltre al controvalore delle quote non cedute, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché agli interessi sugli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..



Con condanna delle parti convenute in appello al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del collegio arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri, e agli oneri della C.T.U., nonché alle spese del giudizio relative all'attività del difensore dell'istante, con IVA e CPA, come per legge, unitamente a quelle del presente grado.»

Conclusioni per gli appellati Antonino e Pietro Foderà:

*« Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
Preliminarmente rigettare la richiesta sospensiva;
- Rigettare in quanto improponibile, inammissibile e improcedibile oltre che infondata in fatto e in diritto e prescritta l'impugnazione proposta dal sig. Michele Foderà e le domande tutte spiegate dal sig. Michele Foderà;
- Con vittoria di spese di lite.»*

Conclusioni per l'appellata Caterina Foderà:

*« Rigettata ogni contraria istanza difesa ed eccezione, in riforma del lodo impugnato:
1. Accogliere per la forma il presente atto e in considerazione dei vizi di cui risulta essere affetto, ritenere e dichiarare l'invalidità del lodo per grave carenza di motivazione, vizio di ultrapetizione, violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Accertare e dichiarare l'adempimento della Sig.ra Caterina Foderà. Alla luce delle considerazioni esposte riformare il lodo sul punto dichiarando l'adempimento della Sig.ra Caterina e l'inadempimento del Sig. Antonino Foderà con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della penale e del corrispettivo delle quote non corrisposte.
3. Rigettare ogni richiesta attorea spiegata nei confronti della Sig.ra Caterina e finalizzata all'ottenimento del pagamento della penale in solido con gli altri paciscenti, atteso che la sig.ra Caterina è l'unica adempiente.
4. Con condanna alle spese.»*

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con domanda del 30/10/2012, Michele Foderà promuoveva giudizio arbitrale nei confronti di Caterina Foderà, Pietro Foderà e Antonino Foderà, nella qualità di soci della Sicilfert S.r.l., chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento da parte dei medesimi degli obblighi assunti con il patto parasociale stipulato nel gennaio 2012, la loro condanna solidale al pagamento della somma di € 1.000.000,00, a titolo di penale, oltre al controvalore delle quote non cedute e agli accessori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 13/12/2012, si costituiva Caterina Foderà, opponendosi all'accoglimento della domanda proposta



nei suoi confronti e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di Pietro Foderà e di Antonino Foderà, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di penale, della somma di € 1.000.000,00, oltre al controvalore delle quote non cedute e agli accessori.

3. Antonino e Pietro Foderà si costituivano, a loro volta, nel procedimento, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del patto parasociale e, in ogni caso, che venissero rigettate le domande proposte nei loro confronti, nonché, in via subordinata, la riduzione ad equità della clausola penale contenuta nell'art. 3 del patto parasociale.

4. Con lodo deliberato in data 31/7/2014, il Collegio arbitrale ha accertato l'inadempimento della sola Caterina Foderà agli obblighi sanciti dall'art. 3 del patto parasociale, dichiarando inammissibile la domanda di condanna proposta nei suoi confronti da Michele Foderà, e ha rigettato la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti di Antonino e Pietro Foderà, nonché la domanda proposta nei confronti dei medesimi in via riconvenzionale da Caterina Foderà.

5. Con citazione del 15/4/2015, Michele Foderà ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte di Appello Caterina, Antonino e Pietro Foderà, chiedendo in via rescindente la declaratoria di nullità del predetto lodo arbitrale e in via rescissoria l'accoglimento delle domande proposte nei confronti dei convenuti.

6. Con comparsa del 15/9/2015, si sono costituiti Antonino e Pietro Foderà, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

7. Con comparsa del 16/9/2015 si è, altresì, costituita Caterina Foderà, chiedendo riconvenzionalmente, in via rescindente, la declaratoria di invalidità del lodo e, in via rescissoria, l'accertamento del proprio regolare adempimento, con il conseguente rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da Michele Foderà, e la condanna solamente di Antonino Foderà al pagamento della penale e del valore delle quote non trasferite.

8. All'udienza del 29/5/2019 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

9. In via logicamente preliminare deve essere vagliata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, alla quale conseguirebbe l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale.

10. Antonino e Pietro Foderà, in particolare, deducono che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato al procuratore



che li aveva rappresentati e difesi nel giudizio arbitrale, invece che a loro personalmente, da ciò derivando l'inesistenza della relativa notificazione e la conseguente tardività dell'impugnazione proposta.

11. L'eccezione non può trovare accoglimento, essendo consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui *«l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario - domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.»* (Cass. Sez. Un. n. 3075 del 03/03/2003, Cass. Sez. Un. n. 5074 del 02/04/2003, Cass. n. 3269 del 14/02/2007).

12. Nel caso di specie, tenuto conto della rituale costituzione dei convenuti, il segnalato vizio di nullità della notifica dell'atto introduttivo deve ritenersi sanato con efficacia retroattiva.

13. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione, Michele Foderà sostiene che il Collegio arbitrale sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché, pur aderendo integralmente alla ricostruzione dei fatti da lui operata, ha rigettato la domanda, affermando erroneamente l'insussistenza di un inadempimento



da parte di Antonino Foderà e applicando arbitrariamente le regole di interpretazione del contratto in difformità dei canoni del codice civile.

14. In proposito va premesso che Michele Foderà ha convenuto dinanzi agli arbitri il fratello Antonino e i figli Pietro e Caterina, chiedendo che venisse dichiarato il loro inadempimento degli obblighi assunti con il patto parasociale stipulato nel gennaio 2012 e che fossero conseguentemente, condannati, in solido fra loro, al pagamento a titolo di penale, della somma di € 1.000.000,00, oltre al controvalore delle quote non cedute e agli accessori.

15. L'attore, in particolar modo, ha esposto al Collegio arbitrale che i predetti convenuti si erano resi responsabili dell'inadempimento degli obblighi sanciti dall'art. 3 del citato patto parasociale, per aver indebitamente rifiutato di provvedere al trasferimento delle quote sociali.

16. A tal fine, va evidenziato che la clausola in questione testualmente prevedeva:

«Art. 3.

TRASFERIMENTO DI QUOTE E CLAUSOLA PENALE

Il Sig. Antonino Foderà e la Sig.ra Caterina Foderà si impegnano a trasferire al Sig. Michele Foderà, a semplice richiesta dello stesso, parte delle proprie quote di partecipazione nella Sicilfert S.r.l. nella misura rispettivamente, del 20% e del 10%.

Pertanto, la nuova compagine dell'anzidetta società sarà costituita come di seguito illustrato:

- il Sig. Michele Foderà avrà la titolarità del 30% del capitale sociale pari ad una quota nominale di euro 15.444,00 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/00);*
- il Sig. Antonino Foderà sarà titolare del 30% del capitale sociale, pari ad una quota nominale di euro 15.444,00 (quindicimilaquattrocentoquarantaquattro/00);*
- il Sig. Pietro Foderà deterrà il 25% del capitale sociale, pari ad una quota nominale di euro 12.870,00 (dodicimilaottocentototsettanta/00);*
- la Sig.ra Caterina Foderà deterrà il restante 15%, pari ad una quota nominale di euro 7.722,00 (settemilasettecentoventidue/00).*

In caso di inadempimento dell'obbligo di trasferimento di cui al presente articolo, la parte non adempiente dovrà versare al Sig. Michele Foderà una somma pari al valore delle quote non cedute, fatta salva, comunque, la prova del maggior danno più una



somma da ritenersi riconosciuta a titolo di penale pari ad euro 1 milione.»

17. In mancanza di espressa disciplina delle parti sul punto, il Collegio arbitrale ha ritenuto, secondo il procedimento interpretativo meglio specificato nel lodo impugnato, che il trasferimento ivi contemplato dovesse avvenire a fronte della corresponsione del valore di mercato delle quote e, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla stima del valore del compendio aziendale della società Sicilfert, ha ritenuto congrua l'offerta formulata da Antonino Foderà, il quale, in risposta alla diffida ad adempiere formulata da Michele Foderà in data 14/6/2012, con atto del 6/10/2012 aveva dichiarato di essere disponibile a trasferire la partecipazione societaria richiesta verso il pagamento di un corrispettivo di € 1.800.000,000. In virtù di tali considerazioni ha, pertanto, ritenuto insussistente l'inadempimento di Antonino Foderà e sussistente l'inadempimento della sola Caterina Foderà, anche se ha, poi, rigettato la domanda proposta nei confronti della medesima, per violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 cod. civ..

18. Con il motivo di impugnazione in esame, l'attore lamenta la violazione dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c., ossia la lesione del principio del contraddittorio, nonché la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in base al rilievo che, nel giudizio arbitrale, nessuna delle parti aveva dubitato del contenuto della clausola contrattuale, e, in particolar modo del fatto che la stessa prevedesse unicamente l'obbligo di procedere al trasferimento delle quote contro il pagamento del loro valore nominale.

19. Michele Foderà lamenta, dunque, che, estendendo la propria valutazione all'interpretazione della clausola del patto parasociale, il Collegio arbitrale avrebbe introdotto delle questioni nuove, non dedotte dalle parti, con ciò ledendo il diritto di difesa delle parti e pronunciandosi al di là di quanto era stato richiesto.

20. Il motivo di impugnazione, giacché il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il cui rispetto viene invocato dall'impugnante, implica che il giudice debba interpretare la domanda proposta, individuandone gli elementi costitutivi, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte.

21. Nel caso di specie, Michele Foderà ha chiesto che venisse accertato l'inadempimento da parte dei convenuti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto parasociale del gennaio 2012, e in particolar modo dell'obbligo di trasferimento delle quote sociali, previsto dall'art. 3 di quel



patto, e che, conseguentemente, gli inadempienti venissero condannati al pagamento della penale appositamente prevista.

22. La pronuncia su tale domanda richiedeva necessariamente l'individuazione degli obblighi che si ritenevano violati, onde valutare se la condotta dei convenuti si fosse o meno posta in insanabile contrasto con gli stessi, e questo procedimento logico è stato rigorosamente seguito dal collegio arbitrale.

23. Non può dirsi verificata, pertanto, alcuna indebita estensione del *thema decidendum*, così come non può ritenersi che il Collegio arbitrale fosse vincolato dalle posizioni espresse dalle parti nel ricostruire il contenuto degli accordi sottoscritti.

24. A ciò deve aggiungersi che è infondata l'allegazione, formulata dall'attore, secondo cui le parti non avrebbero sollevato nel giudizio arbitrale la questione dell'interpretazione della clausola anzidetta.

25. I convenuti Pietro e Antonino Foderà, costituendosi nel presente giudizio, hanno comprovato, mediante la produzione della memoria di costituzione dinanzi agli arbitri, di aver espressamente contestato che sussistesse alcun inadempimento, poiché Michele Foderà pretendeva il trasferimento delle quote sociali secondo il loro valore nominale, mentre gli accordi sottoscritti non limitavano affatto il corrispettivo della cessione al predetto valore (cfr. quarto motivo articolato nella comparsa di risposta).

26. Con il secondo motivo di impugnazione, l'attore lamenta l'illegittimità della decisione arbitrale, nella parte in cui ha ritenuto validamente effettuata l'offerta, formulata in data 6/10/2012 da Antonino Foderà, di procedere al trasferimento del 20% delle quote sociali dietro il pagamento di un corrispettivo di € 1.800.000,00, sebbene la stessa fosse stata formulata a distanza di oltre tre mesi dalla notifica della diffida ad adempiere, quando il patto parasociale doveva ritenersi già risolto per inadempimento degli obbligati.

27. Detto capo della pronuncia viene, innanzitutto, censurato per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il Collegio arbitrale avrebbe valutato, ai fini della reiezione della domanda, un fatto che non sarebbe stato oggetto di dibattito processuale.

28. L'eccezione è palesemente infondata, giacché, anche in questo caso, dall'esame della memoria di costituzione di Pietro e Antonino Foderà dinanzi al Collegio arbitrale si evince che i medesimi ebbero ad eccepire sin dalle loro prime difese, a riprova della inesistenza dell'inadempimento imputato ad Antonino Foderà, la validità dell'offerta di trasferimento delle



quote effettuata a mezzo PEC in data 6/10/2012, a fronte di quello che veniva ritenuto essere il corretto valore di mercato delle stesse (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione dinanzi al collegio arbitrale in atti).

29. Il motivo di impugnazione in esame è, poi, inammissibile con riguardo agli ulteriori profili in punto di diritto e di fatto, dovendosi rilevare che la clausola compromissoria, in quanto contenuta in un patto parasociale stipulato nel mese di gennaio 2012, è soggetta alla disciplina introdotta dal D.lgs. 2/2/2006, n. 40.

30. In proposito va precisato che non può trovare applicazione la speciale disciplina speciale prevista in materia di arbitrato dal D.lgs. n. 5/2003, poiché l'art. 34 del citato decreto legislativo concerne, secondo rubrica e testo, le sole clausole compromissorie statutarie, cioè quelle contenute negli atti costitutivi delle società, mentre il patto parasociale, che istituisce rapporti puramente accessori a un preesistente sodalizio e non costituisce una società nuova, non è interessato - per difetto della natura statutaria - dalla regola speciale.

31. Ciò posto, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla disciplina introdotta dal D.lgs. 2/2/2006, n. 40, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.

32. Nel caso di specie, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 6 del patto parasociale non contiene alcun espresso riferimento alla possibilità di impugnare il lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, né risulta che le parti del procedimento arbitrale abbiano espressamente concordato tale possibilità.

33. Peraltro, il motivo di impugnazione, seppur formalmente strutturato come deduzione della violazione di regole di diritto, è sostanzialmente volto a sollecitare un riesame del materiale probatorio e, dunque, a far valere un errore di fatto, più che un errore di diritto, in violazione dei limiti normativi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale (Cass. n. 17097 del 10/07/2013).

34. Per le medesime ragioni, è inammissibile anche l'ulteriore motivo di impugnazione, con il quale l'attore addebita agli arbitri l'erronea interpretazione della clausola di cui si tratta del patto parasociale, che discenderebbe da un'errata valutazione del comportamento dei contraenti, sia prima che dopo la stipula del contratto, con conseguente violazione delle regole di diritto, che sovrintendono al procedimento interpretativo.

35. Anche tale censura è sostanzialmente volta a sollecitare un riesame



del materiale probatorio e, dunque, a far valere un errore di fatto, più che un errore di diritto, in violazione dei limiti normativi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

36. Con riguardo ai dedotti profili di violazione delle regole di diritto che sovrintendono al procedimento interpretativo, poi, va ribadita l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, per le motivazioni già illustrate ai punti 31 e 32 della presente decisione.

37. Le medesime considerazioni non consentono di accogliere nemmeno il motivo di impugnazione relativo al capo della decisione arbitrale, che ha affermato l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del convenuto Pietro Foderà.

38. Il lodo impugnato, in proposito, evidenzia che l'art. 3 del patto parasociale più volte citato poneva l'obbligo di trasferimento delle quote sociali in capo ai soci Caterina e Antonino Foderà, e non anche a carico del socio Pietro Foderà.

39. L'impugnante deduce che Pietro Foderà, sebbene non obbligato ad alcun trasferimento di quote, per il sol fatto di aver sottoscritto il patto parasociale dovrebbe ritenersi litisconsorte necessario.

40. Il motivo di impugnazione è inammissibile, per le considerazioni in precedenza svolte circa i limiti del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, direttamente conseguenti al tenore della clausola compromissoria.

41. D'altronde, non può configurarsi alcun litisconsorzio necessario di Pietro Foderà, dal momento che la controversia ha ad oggetto l'adempimento di specifiche obbligazioni contemplate dal patto parasociale, che non incombevano sul medesimo né direttamente né indirettamente.

42. È inammissibile, infine, anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale Michele Foderà si duole del capo della pronuncia arbitrale, con il quale è stata rigettata la domanda di condanna proposta nei confronti di Caterina Foderà, per la ritenuta violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 cod. civ.

43. Infatti, nell'atto introduttivo del presente giudizio, lo stesso attore ha rappresentato che la figlia ha provveduto a trasferirgli il 10% delle sue quote sociali (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione del 15/4/2015), sicché egli non ha più ovviamente alcun interesse a chiederne la condanna, in solido con gli altri convenuti, al pagamento della penale dovuta per l'inadempimento del patto parasociale, la quale è collegata al totale ina-



dempimento, e non già al tardivo adempimento.

44. La censura viola, inoltre, per i motivi già illustrati, i limiti del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, direttamente conseguenti al tenore della clausola compromissoria.

45. L'avvenuta esecuzione del patto parasociale comporta, poi, l'assenza di ogni interesse all'impugnazione incidentale da parte di Caterina Foderà, dal momento che il padre Michele, dando atto di detto adempimento, ha con ciò sostanzialmente manifestato di non volersi avvalere nei confronti della figlia della pronuncia degli arbitri.

46. Del pari, è evidente che Caterina Foderà non abbia alcun interesse a che venga accertato l'inadempimento di Antonino Foderà nei confronti di Michele Foderà e alla domanda di condanna proposta da quest'ultimo nei confronti del primo, sicché anche *in parte qua* l'impugnazione incidentale risulta inammissibile.

47. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 15.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., a favore di Pietro e Antonino Foderà, mentre sussiste una situazione di reciproca soccombenza che ne giustifica, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione nei rapporti tra l'attore e la figlia Caterina Foderà.

48. Al rigetto dell'impugnazione principale e all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale segue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quarter del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, l'obbligo per l'attore e la convenuta Caterina Foderà di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

- rigetta l'impugnazione proposta da FODERÀ MICHELE nei confronti di FODERÀ PIETRO, FODERÀ ANTONINO e FODERÀ CATERINA, con citazione del 15/4/2015, avverso il lodo pronunciato dagli arbitri prof. Luca Nivarra, avv. Federico Russo e prof. Corrado Vergara in data 31/7/2014, così come modificato dall'ordinanza del 7/10/2014, relativamente al primo motivo e la dichiara inammissibile nel resto;
- dichiara, altresì, inammissibile l'impugnazione incidentale proposta da FODERÀ CATERINA avverso il medesimo lodo arbitrale;
- condanna l'attore al rimborso delle spese del giudizio in favore dei



convenuti FODERÀ PIETRO e FODERÀ ANTONINO, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., compensandole interamente nei rapporti tra FODERA' MICHELE e FODERÀ CATERINA.

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di FODERÀ MICHELE e di FODERÀ CATERINA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/06/2020

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.

